



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI
SALZANO

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO 3:
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE

Rev. 1.2 del 12/04/2010

STUDIO ING. BACCAN
Rovigo

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 – DEFINIZIONI	5
ART. 3 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	8
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	9
ART. 5 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	10
ART. 6 – VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	11
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E RELATIVA AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	11
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	13
ART. 8 – DEFINIZIONI	13
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	13
ART. 9 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE	13
ART. 10 – ORARI	13
ART. 11 – LIMITI MASSIMI	14
ART. 12 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	14
ART. 13 – EMERGENZE	15
ART. 14 – LAVORI DI BREVE DURATA	15
SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	16
ART. 15 – DEFINIZIONI	16
ART. 16 – LOCALIZZAZIONE DELLE AREE	16
ART. 17 – ORARI	16
ART. 18 – LIMITI MASSIMI	17
ART. 19 – MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	17
TITOLO III° DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI	19
ART. 20 – LIMITI MASSIMI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA	19
ART. 21 – DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	19
ART. 22 – LIMITAZIONE DEGLI ORARI	19
ART. 23 – ESTENSIONE DI ORARIO E AUTORIZZAZIONI	20
ART. 24 – SITUAZIONI DI MOLESTIA	20
TITOLO IV° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	22
ART. 25 – STABILIMENTI INDUSTRIALI	22
ART. 26 – DISPOSITIVI SONORI DI ALLARME	22
ART. 27 – CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	22
TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE	23
ART. 28 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI	23
ART. 29 – IMPIANTI TECNICI	23
ART. 30 – IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	23
TITOLO VI° ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE	25
ART. 31 – MACCHINE DA GIARDINO	25
ART. 32 – MOTORI PER IRRIGAZIONE E SIMILI	25
ART. 33 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	26
ART. 34 – PUBBLICITÀ SONORA	26
ART. 35 – VEICOLI A MOTORE	26
ART. 36 – CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORI	26
TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO	28
ART. 37 – ACCERTAMENTI	28
ART. 38 – ORDINANZE	28

ART. 39 – MISURAZIONI E CONTROLLI	28
ART. 40 – SANZIONI AMMINISTRATIVE	28
TITOLO VIII° NORME TRANSITORIE E FINALI	30
ART. 41 – PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	30
ART. 42 – ABROGAZIONE DI NORME	30
ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE	30

ALLEGATO 3
ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
DI SALZANO:

**Regolamento per la
disciplina delle Attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Salzano, 12 aprile 2010

GRUPPO DI LAVORO

ing. Vincenzo BACCAN

ing. Stefano SCARPARO

p.i. Alessandro BOLDO

IL CAPOGRUPPO

ing. Vincenzo BACCAN

Tecnico Competente in Acustica

(deliberazione A.R.P.A.V. n° 372 del 28/5/02)

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art. 6 della Legge 447/95 e disciplina:
 - a. le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - b. la predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunali della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.
2. Non si applica al controllo del rumore prodotto all'interno degli ambienti di lavoro ed al rumore originato dalle attività domestiche, in quanto regolati da specifiche norme di settore o rientranti nel campo di applicazione del primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.

art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. Inoltre si intende per:
 - a. *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- le attività quali schiamazzi derivanti da attività antropiche o strepitii di animali o attività domestiche o altre attività rientranti nella disciplina dell'art. 659 del Codice Penale;
 - le attività rumorose prodotte all'interno dei luoghi di lavoro;
 - l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada;
 - le attività agricole svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione del prodotto.
- b. *Attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o che si svolge non stabilmente nello stesso sito.

- c. *Luogo pubblico*: spazio di proprietà pubblica o ad uso pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso.
- d. *Luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture).
- e. *Cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali.
- f. *Periodo estivo*: i mesi di Luglio e Agosto.
- g. *Periodo non estivo*: i mesi diversi da Luglio e Agosto.
- h. *Piano di Zonizzazione Acustica*: è un atto tecnico politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso la classificazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Comunale, che costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio

- i. *Relazione Previsionale di Impatto Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati nella modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali, capace di fornire tutti gli elementi necessari per una previsione ante operam, la più accurata possibile, degli effetti di inquinamento acustico derivabili dalla realizzazione del progetto al fine di valutare se la realizzazione dell'opera o il suo esercizio, non incrementi nell'ambiente esterno ed in quello abitativo il rumore residuo oltre i limiti stabiliti dalla normativa nazionale sia in termini di valori assoluti che differenziali.

Devono essere considerati nella valutazione anche tutti gli effetti di incremento dei fenomeni sonori indotti dalla presenza dell'opera o dal suo esercizio (incremento del traffico, presenza di avventori, ecc.).

Qualora le opere o il loro esercizio producano effetti anche nelle ore notturne deve essere valutata l'immissione e l'emissione anche nel periodo di riferimento notturno.

- j. *Relazione di Valutazione di Impatto Acustico*: relazione di cui all'art. 8 commi 2 e 4 della legge 26.10.1995, n. 447; è redatta da tecnico competente in acustica in conformità ai criteri indicati nella modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali allo scopo di verificare, mediante una serie di rilevazioni fonometriche post operam, la compatibilità acustica dell'attività con il contesto in cui essa si inserisce.

Nel momento in cui si produce la Relazione di Valutazione di Impatto Acustico l'opera

produce emissioni ed immissioni sonore, pertanto è possibile verificare in opera, nei punti di controllo individuati nella Relazione Previsionale di Impatto Acustico, la conformità ai limiti previsti dalla normativa vigente.

- k. *Relazione di Valutazione Previsionale del Clima Acustico*: relazione redatta da tecnico competente in acustica, in conformità ai criteri indicati nella modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali, avente lo scopo di caratterizzare la situazione acustica “in essere” di una determinata area e di verificare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell’opera e/o al territorio circostante per garantire agli occupanti del nuovo insediamento il rispetto dei limiti di immissione, individuando la natura delle modifiche eventualmente necessarie.
- l. *Valutazione previsionale dei Requisiti Acustici Passivi*: relazione previsionale che contiene tutti gli elementi per poter verificare se siano rispettati i valori definiti dalla tabella B dell’allegato A del DPCM 5/12/1997 relativi all’isolamento acustico delle partizioni ed ai valori di emissione sonora degli impianti tecnologici, di seguito illustrati.

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Categorie di cui alla tabella precedente		Parametri				
		Indice del potere fonoisolante apparente tra ambienti R'_w (valore minimo)	Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata $D_{2m,nT,w}$ (valore minimo)	Indice del livello di rumore normalizzato di calpestio di solai $L'_{n,w}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento discontinuo $L_{AS,max}$ (valore massimo)	Livello massimo di pressione sonora per impianti a funzionamento continuo $L_{A,eq}$ (valore massimo)
1.	D	55	45	58	35	25
2.	A,C	50	40	63	35	35
3.	E	50	48	58	35	25
4.	B,F,G	50	42	55	35	35

Fino all'emanazione di una norma specifica che definisca i criteri per la redazione della valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi, la relazione che costituisce il Certificato Acustico Preventivo di Progetto dovrà fare riferimento alle Norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 ed UNI EN 12354-3:2002 o aggiornamenti delle stesse.

art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

1) Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore.

2) Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00-22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00- 06.00)
I – aree particolarmente protette	50	40
II – aree prevalentemente residenziali	55	45
III – aree di tipo misto	60	50
IV – aree di intensa attività umana	65	55
V – aree prevalentemente industriali	70	65
VI – aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite, dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

art. 4 – Documentazione di impatto acustico

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico (vedi modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali,) sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 1 e 2, della L. 447/95):

- i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:
 - a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
 - b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 "Nuovo codice della strada"
 - d. discoteche
 - e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
 - f. impianti sportivi e ricreativi
 - g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- i richiedenti il rilascio:
 - h. di Permesso di Costruire o D.I.A. relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
 - i. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
 - j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.
- 2. La documentazione di previsione di impatto acustico per le attività sopra citate che si prevede possano produrre valori limite di emissione superiori a quelli previsti dalla normativa deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle opere, dall'attività o dagli impianti stessi.
- 3. Il Sindaco potrà esonerare dalla presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo.
- 4. Nel caso di progetti di edifici con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, per i quali il Richiedente non abbia definito la natura dell'attività che andrà ad insediarsi, la documentazione di impatto acustico non dovrà essere presentata in corrispondenza della richiesta del permesso o D.I.A. edilizia ma contestualmente alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività finalizzata all'esercizio dell'attività o dell'iscrizione ai ruoli tributari del Comune.

art. 5 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:
 - a. scuole e asili nido
 - b. ospedali
 - c. case di cura e di riposo
 - d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e. nuovi insediamenti residenziali compresi nelle fasce di pertinenza di strade, ferrovie ed aviosuperfici oppure localizzati a meno di 100 metri dalle rimanenti opere indicate al precedente comma 1 dell'art. 4,

sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione (vedi modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali).

2. Il Sindaco potrà individuare eventuali situazioni particolari in corrispondenza delle quali gli “insediamenti residenziali” di limitata entità potranno essere esonerate dalla presentazione della documentazione previsionale di clima acustico.

art. 6 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:
 - a. edifici adibiti a residenza e assimilabili
 - b. edifici adibiti ad uffici e assimilabili
 - c. edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili
 - d. edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili
 - e. edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili
 - f. edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili
 - g. edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione (vedi modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali).

2. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.
3. La valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 447/95, comprovando l'iscrizione al relativo Elenco Regionale; i tecnici che risiedono in regioni che non hanno ancora pubblicato l'Elenco in oggetto dovranno dichiarare, tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 6, 7 o 8 della L. 447/95 ed allegare l'attestazione della domanda presentata all'assessorato regionale competente.
4. Il Sindaco potrà individuare eventuali situazioni particolari in presenza delle quali gli edifici in oggetto potranno essere esonerati dalla presentazione della documentazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi.

art. 7 – Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici

1. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o la D.I.A. e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o

di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione o DIA per l'esercizio dell'attività.
3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 5 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda di permesso di costruire.
4. La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla D.I.A.
6. L'Amministrazione comunale, nelle more dell'emanazione da parte della Regione Veneto delle modalità di verifica amministrativa della documentazione, come indicato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 447/95 e nell'ambito delle funzioni amministrative di controllo previste dall'art. 6, comma 1, lettera d) della citata Legge, potrà procedere alla verifica tecnica del 10% delle istanze pervenute, tenendo conto anche dell'entità della struttura/attività e della presenza di ricettori acusticamente sensibili. Tali verifiche potranno avvenire tramite personale interno oppure avvalendosi di Enti o professionisti esterni.

TITOLO II°

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art. 8 – Definizioni

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Non sono considerate temporanee le attività rumorose a carattere stagionale.
2. Tutte le attività rumorose temporanee per le quali è prevista l'eventualità che possano superare i limiti acustici di zona devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia specifica richiesta di autorizzazione si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti acustici previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 9 – Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
3. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 10 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri edili** od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio:
 - a) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare;
 - b) dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale.

2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in **cantieri stradali** od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili o stradali in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita eccezionalmente anche oltre l'orario precedentemente definito e comunque non oltre le ore 21.00, a condizione che ciò si manifesti necessario per il completamento di lavorazioni già iniziate e non interrompibili e a condizione che ciò sia tempestivamente comunicato agli Organi di sorveglianza.
4. Il Sindaco può concedere deroga ai limiti di orario previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali).

art. 11 – Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è:
 - in zona di classe I e II: **65 dBA**;
 - in zona di classe III e IV: **70 dBA**;
 - in zona di classe V e VI: **75 dBA**;
2. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dBA, misurati a finestre chiuse.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
4. Il Sindaco può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali).

art. 12 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nei relativi permessi di costruire o licenze.
2. Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga utilizzando i modelli predisposti, almeno 10 giorni prima dello svolgimento

delle attività “fuori limite”.

3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti.
4. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
5. In caso di attivazione di cantieri per i quali sia accertato il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione, non è richiesta nessuna dichiarazione.

art. 13 – Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 14 – Lavori di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine/apparecchiature rumorose per un massimo di 2 giorni e per un tempo complessivo nei due giorni non superiore a 6 ore, è ammesso automaticamente l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 12, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 10 e nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 11.

Sezione 2
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art. 15 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge le seguenti attività con allestimenti temporanei: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive effettuate al di fuori di circuiti permanenti e prive di infrastrutture (ad es. gare di accelerazione o rally) e quant'altro, per i quali vengano utilizzate sorgenti sonore (amplificate e non) e/o altre apparecchiature che producono elevati livelli di rumore.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge: le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale e le attività a queste simili, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora:
 - a) non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare, per attività localizzate all'interno dei centri abitati;
 - b) non superino le 25 giornate nell'arco di un anno solare, per attività localizzate al di fuori dei centri abitati.

art. 16 – Localizzazione delle aree

1. Le manifestazioni di cui all'art. 15, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno di norma essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nel Piano di Classificazione Acustica comunale.
2. Il Sindaco, in casi particolari, può concedere deroga alla localizzazione di una manifestazione a carattere temporaneo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali).

art. 17 – Orari

1. Il funzionamento delle apparecchiature rumorose e/o delle sorgenti sonore con livelli acustici superiori ai limiti di zona è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00, previa presentazione di apposita richiesta di deroga secondo le modalità previste al successivo art. 19 del presente Regolamento.

2. L'utilizzo, presso i **luna park** e le attività similari, di sorgenti sonore che possono produrre emissioni rumorose oltre i valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale, sono consentite dal lunedì al giovedì fino alle ore 23.00 e dal venerdì alla domenica fino alle ore 24.00.
3. Le manifestazioni quali **comizi politici e sindacali**, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, se di durata non superiore a 4 ore e svolte in periodo diurno, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente regolamento.
4. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.
5. Il Sindaco può concedere deroga agli orari definiti nel presente articolo, a seguito di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali). In caso di manifestazioni sportive effettuate in orario notturno, eventuali deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere rilasciate solo per eventi eccezionali.

art. 18 – Limiti massimi

1. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello sonoro istantaneo misurato con costante di tempo "slow", è:
 - in zone di classe I e II: **65 dBA;**
 - in zone di classe III e IV: **70 dBA;**
 - in zone di classe V e VI: **75 dBA.**
2. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
3. Ai fini del presente articolo non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive.
4. Il Sindaco può concedere deroga ai limiti assoluti previsti dal presente articolo, in caso di presentazione di richiesta motivata degli interessati secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali).
5. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello di pressione sonora misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m).

art. 19 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui alla presente Sezione, esercitato nel rispetto

delle modalità, dei limiti e degli orari indicati negli articoli precedenti, si intende automaticamente autorizzato a condizione di preventiva comunicazione al Comune, con la quale il responsabile della manifestazione si impegna al rispetto di quanto summenzionato, secondo lo schema conforme al modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali).

2. In tutti gli altri casi il richiedente dovrà presentare al Comune domanda di deroga, secondo il modello predisposto (vedi modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali). Il termine entro il quale è garantito il completamento dell'istruttoria è di giorni 30; qualora la domanda non sia presentata con sufficiente anticipo, non è garantita la valutazione della pratica e, di conseguenza, il rilascio dell'autorizzazione.
3. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, può rilasciare (od eventualmente negare) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza e alla distanza dei soggetti ricettori.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 1, o l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco nei casi di cui al comma 3, dovrà essere tenuta sul luogo in cui si svolge la manifestazione ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
5. Non è richiesta la presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 1 in caso di effettuazione di manifestazioni per le quali sia accertato il rispetto dei limiti di zona fissati dal Piano di Classificazione acustica ed il rispetto dei valori limite differenziali di immissione.

TITOLO III°

DISCOTECHE, DISCO-PUB, PIANO BAR E SIMILARI

art. 20 – Limiti massimi all'interno della struttura

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, in cui si svolga attività di intrattenimento danzante e/o di pubblico spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, disco-pub, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti deve essere attestato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 16/4/99 n. 215.

art. 21 – Documentazione di impatto acustico

1. La domanda di permesso di costruire o la DIA per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nella modulistica approvata e depositata presso i competenti Uffici Comunali.
2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
3. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire o DIA, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.
4. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella documentazione di impatto acustico e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.
5. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla documentazione di impatto acustico e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 22 – Limitazione degli orari

1. Negli esercizi pubblici e nei circoli privati la riproduzione sonora di brani musicali e/o l'amplificazione della voce mediante apparecchiature elettroniche è consentita fino alle ore 24.00; in ogni caso il livello sonoro propagato all'esterno dell'esercizio e/o all'interno delle abitazioni vicine deve rispettare i limiti normativi riferiti sia ai valori massimi che ai valori differenziali, ove applicabili.

2. Il Sindaco può concedere deroga agli orari previsti nel precedente comma 1 in caso di presentazione di richiesta degli interessati, con la quale deve essere comunque attestata l'assenza di inquinamento acustico in corrispondenza delle proprietà limitrofe.
3. Gli esercizi pubblici e i circoli privati già in attività sono tenuti ad adeguarsi alle limitazioni di orario definite nel presente articolo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 23 – Estensione di orario e autorizzazioni

1. La richiesta di deroga agli orari previsti dall'art. 22 può essere presentata solo in assenza di contenziosi con il vicinato per disturbo da rumore, allegando idonea relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante il rispetto dei limiti normativi (sia assoluti che differenziali) e contenente una descrizione degli interventi adottati per l'isolamento acustico. Nei casi previsti dall'art. 20, dovrà inoltre essere allegata la documentazione di cui al D.P.C.M. 215/99.
2. Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di “piano bar”, “disco pub” e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), la richiesta di deroga agli orari previsti all'art. 22 può essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20.
3. Il Sindaco, valutata la documentazione presentata e sentito eventualmente il parere dell'ARPAV, rilascia (od eventualmente nega) l'autorizzazione in deroga che potrà comunque contenere specifiche prescrizioni, quali ad esempio la taratura degli impianti elettroacustici o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione dei livelli sonori, in relazione alla potenza degli stessi e alle caratteristiche di isolamento acustico degli edifici; tale deroga può essere concessa, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.
4. Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo il successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 24 – Situazioni di molestia

1. I pubblici esercizi dotati di apparecchiature di amplificazione e diffusione sonora di qualsiasi potenza che risultano oggetto di segnalazioni per disturbo da rumore, sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente.

2. In caso di persistenza di lamentele, il Sindaco può imporre l'adozione di un dispositivo di registrazione del livello sonoro su supporto cartaceo; la documentazione relativa alla taratura e al collaudo di tale dispositivo dovrà essere redatta da un tecnico competente in acustica e trasmessa in copia all'Ufficio comunale competente; i relativi tabulati dovranno essere conservati per un periodo di 30 giorni ed esibiti, su richiesta, al personale incaricato per i controlli.
3. In caso di manomissione o disattivazione del dispositivo di limitazione del rumore o del dispositivo di registrazione, il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23.

TITOLO IV°

SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 25 – Stabilimenti industriali

1. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati a meno di m. 200 da insediamenti abitativi appartenenti alla classe acustica IV o inferiore.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di durata non superiore a dieci secondi, e generare un livello sonoro non superiore ai 75 dBA ai confini della proprietà.
3. Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate ai commi precedenti, a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 26 – Dispositivi sonori di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, non sono soggetti ai limiti della classificazione acustica del territorio ma devono attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a. le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme degli edifici devono avere una durata massima di 5 minuti e cessare entro 10 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
 - b. le emissioni sonore provenienti dai sistemi di allarme dei veicoli devono avere una durata massima di 2 minuti e cessare entro 3 minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.
2. I segnali d'allarme degli edifici debbono essere installati con l'osservanza delle norme edilizie e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 27 – Campane per cerimonie religiose

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - a. dalle ore 7.00 alle ore 01.00 del giorno successivo e per un periodo continuativo non superiore a dieci minuti, in occasione delle Grandi Festività;
 - b. dalle ore 7.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a cinque minuti, nel rimanente periodo dell'anno.

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 28 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato; inoltre le apparecchiature di uso domestico che producono rumori molesti e/o vibrazioni non devono essere messe in funzione prima delle ore 7 e dopo le ore 21; così pure, a meno di una completa insonorizzazione dell'ambiente in cui lo strumento musicale viene utilizzato, l'uso degli strumenti musicali deve essere limitato alle seguenti fasce orarie:
 - a) dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni feriali;
 - b) dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 20, nei giorni festivi.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 844 C.C. e dall'art. 659 C.P., il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi; non è invece soggetto all'applicazione del criterio differenziale, se derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali o professionali.

art. 29 – Impianti tecnici

1. L'installazione e l'uso di macchinari nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
2. Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi, in particolare il DPCM 5/12/1997 (*"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*).

art. 30 – Impianti di climatizzazione

1. L'installazione, in parti esterne di edifici, di apparecchiature e canali di ripresa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione e immissione definiti dal Piano di Classificazione acustica, nonché il criterio differenziale dove applicabile.
2. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari per la riduzione delle emissioni acustiche, come appoggi ed ancoraggi antivibranti.

3. Devono inoltre essere rispettate le disposizioni stabilite per gli impianti tecnologici dal Regolamento Edilizio comunale.

TITOLO VI° ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

art. 31 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, incluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
 - b) nei giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 19.30.
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 32 – Motori per irrigazione e simili

1. L'impiego di motori a scoppio (fissi o carrellati) e di trattrici agricole per l'irrigazione delle coltivazioni agricole è consentito:
 - a) sempre, qualora sia assicurato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali;
 - b) nel periodo diurno (dalle ore 6 alle ore 22):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 50 dalle abitazioni più prossime;
 - dalle ore 7 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 20, se posizionati ad almeno m. 30 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - c) nel periodo notturno (dalle ore 22 alle ore 6):
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 300 dalle abitazioni più prossime;
 - in qualsiasi orario, se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore;
 - dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 150 dalle abitazioni più prossime;
 - dalle ore 22 alle ore 24 e dalle ore 5 alle ore 6 se posizionati ad almeno m. 100 dalle abitazioni più prossime e dotati di specifica cofanatura antirumore.

2. Per quanto riguarda i commi b) e c) del precedente articolo, in caso di manifeste lamentele potranno essere richieste maggiori distanze per la localizzazione delle macchine; in alternativa dovrà essere dimostrato strumentalmente il rispetto dei limiti normativi.

art. 33 – Razzi e fuochi d'artificio

1. A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, il Sindaco può concedere deroga al divieto stabilito dall'art. 7 della L.R. n. 21/99 per l'accensione di fuochi d'artificio e di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli, in occasione di:
 - a) sagre paesane;
 - b) particolari ricorrenze.

art. 34 – Pubblicità sonora

1. Nel centro abitato l'uso di altoparlanti ad uso pubblicitario su veicoli è consentito solo in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.
2. La pubblicità sonora è comunque vietata all'interno delle zone di classe I individuate nel Piano di Classificazione acustica del territorio comunale.
3. Sulle strade extraurbane la pubblicità fonica su veicoli è regolamentata dal disposto dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada.

art. 35 – Veicoli a motore

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa.
2. Il dispositivo silenziatore deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
3. Il Comune si riserva di fare accertare al proprietario del veicolo, tramite le strutture competenti, il rispetto dei limiti di rumorosità emessa dal veicolo medesimo e stabilita in sede di omologazione.
4. A bordo dei veicoli l'uso di apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora deve essere effettuato senza arrecare disturbo nell'ambiente circostante, fatti salvi i limiti previsti dall'art. 350 del Regolamento del Codice della Strada.

art. 36 – Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e altro contenute in casse, bidoni, ecc. devono essere effettuate con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
3. Per particolari esigenze, la ditta incaricata della raccolta dei rifiuti urbani potrà ottenere deroghe al presente articolo se concordate con gli uffici comunali.

TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO

art. 37 – Accertamenti

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.
2. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti

art. 38 – Ordinanze

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o regolamenti vigenti il comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il comune può inoltre disporre, con ordinanza:
 - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
 - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga, con finalità di tutela della salute pubblica.

Art. 39 – Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti di facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A.V. ed al Corpo di Polizia Locale, nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze; è fatta salva, per l'A.R.P.A.V., l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari assegnate per legge alla competenza della medesima.

Art. 40 – Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della Legge 447/95. Oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 10 della Legge 447/95 in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, compresi quelli previsti nell'autorizzazione in deroga o nella dichiarazione di cui agli artt. 7

- e 12, le inosservanze alle prescrizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 8 della Legge Regionale 21/99.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste dai commi precedenti dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione Veneto, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
 3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e/o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o sia stata ad essa ordinata la bonifica acustica o sia stata ad essa negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Responsabile del Settore, con propria ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Responsabile del Settore può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni, permessi, ecc.
 4. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

TITOLO VIII°

NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 41 – Piani aziendali di risanamento acustico

1. Le attività interessate, qualora i livelli del rumore prodotto nello svolgimento dell'attività superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di classificazione acustica.
2. Nel piano devono essere indicate le modalità ed i tempi necessari all'adeguamento.
3. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti che dovranno essere forniti nei tempi indicati.
4. Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

art. 42 – Abrogazione di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme esistenti nei Regolamenti comunali (Edilizia, Polizia Urbana) e le Ordinanze regolamentari e gli atti in contrasto con il presente Regolamento.

art. 43 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.